

Codice DB1412

D.D. 31 maggio 2011, n. 1437

**CB9 - Demanio idrico fluviale - Sig.ra MICHELETTI Raffaella - Concessione breve per accesso temporaneo in alveo per il taglio di vegetazione spontanea che arreca nocimento alla sua proprietà, sulla sponda sinistra del Fiume Sesia in Comune di Borgosesia, Foglio 64, mapp. 22.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare con concessione demaniale breve la Sig.ra MICHELETTI Raffaella, (omissis), all'accesso temporaneo in alveo per il taglio di vegetazione spontanea che arreca nocimento alla sua proprietà, sulla sponda sinistra del Fiume Sesia in Comune di Borgosesia, su un'area sita al Foglio 64, mapp. 221 del Comune di Borgosesia, secondo la planimetria catastale con evidenziata l'area interessata al taglio allegata all'istanza.

- a) Nella fascia vegetativa composta da essenze alloctone di bambù e autoctone come Frassino, Tasso, Bosso e Abete Rosso, il taglio dovrà essere selettivo, a carico degli esemplari di Bambù che occupano circa l'80% di copertura vegetale e che hanno impedito nel tempo il radicamento della vegetazione spontanea autoctona, secondo le modalità e nelle aree indicate dal Corpo Forestale dello Stato, che ritiene necessario l'abbattimento della specie esotica invadente a vantaggio della vegetazione spontanea autoctona. Disposizioni impartite all'atto del sopralluogo;
- b) Il taglio verrà effettuato ex art. 45 comma 3 ed ex art. 53 del Regolamento Regionale 4/R del 15/02/2010 in attuazione della L.R. n. 4 del 10/02/2010;
- c) l'operazione di taglio andrà effettuata mantenendo le latifoglie già radicate, confidando in una spontanea ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione ripariale autoctona, presente nell'area circostante;
- d) durante le operazioni di taglio ed esbosco non dovranno essere danneggiate le piante di specie diversa da quelle individuate per il taglio e tutto il novellame;
- e) dovrà essere osservato il divieto di estirpo della vegetazione o delle ceppaie sulla sponda, onde evitare fenomeni di erosione;
- f) il concessionario dovrà provvedere ad effettuare la completa pulizia del sottobosco e dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
- g) la ramaglia dovrà essere sminuzzata e dispersa in loco o conferita presso discariche autorizzate;
- h) è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; sono altresì vietate la formazione di accessi all'alveo e l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;

- i) l'esbosco sarà effettuato utilizzando la viabilità esistente;
- j) i tagli di piante, su terreno demaniale, dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. La sig.ra MICHELETTI è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. La stessa tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte e l'A.I.P.O ed i loro funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
- k) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l) la presente concessione breve è rilasciata ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 12 del 18/05/2004 e del relativo regolamento emanato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i, ai sensi della Tabella A allegata alla L.R. 12/2004 e s.m.i. lettera m) a titolo gratuito per la durata di 15 giorni;
- m) Per tale motivo la Sig.ra MICHELETTI dovrà comunicare tempestivamente al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli via fax la data di inizio e la data della regolare conclusione dei lavori e indirizzare simile comunicazione anche ad A.I.P.O Ufficio di Alessandria.

Per quanto attiene il versamento dell'indennizzo si specifica che il valore del legname è stato ritenuto nullo dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Vercelli, con la succitata nota n. 2640 del 10 maggio 2011 e che la sig.ra MICHELETTI ha provveduto a pagare le spese di istruttoria di € 50,00 sul CCP n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 Torino" – come da ricevuta del 18/05/2011 e pertanto è possibile il rilascio della presente determinazione.

Con la presente determinazione si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori per 15 giorni a far data dal ricevimento del fax che la sig.ra MICHELETTI invierà al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli.

Una copia conforme della planimetria catastale vistata dall'Ufficio scrivente viene restituita al richiedente unitamente alla presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli